

D.M. Tesoro 23 giugno 1997

(Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1997, n. 145)

Modificazioni dei saggi di interesse sui libretti di risparmio ed istituzione di nuovi buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il libro III, capo quinto e capo sesto, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito dalla legge 25 novembre 1974, n. 588;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1976, n. 600 e, in particolare, il primo comma dell'art. 26 recante: «Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale»;

Visto il titolo quinto e il titolo sesto dei regolamenti di esecuzione del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, recante: «Regolamento per il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di carte normative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici»;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, recante: «Regolamento concernente l'attuazione del servizio della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico)»;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante: «Modificazione al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati»;

Visto l'art. 3, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Visto il decreto 5 giugno 1981 del Ministero del tesoro recante: «Istituzione di nuovi libretti postali di risparmio e modificazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981;

Visto il decreto 13 giugno 1986 del Ministero del tesoro recante: «Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 1986;

Visto il decreto 13 ottobre 1995 del Ministero del tesoro recante: «Modificazione dei saggi di interesse sul risparmio postale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995;

Visto il decreto 28 ottobre 1996 del Ministero del tesoro recante: «Istituzione di una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi "a termine"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 1996;

Visto il decreto 28 ottobre 1996 del Ministero del tesoro recante: «Determinazione del tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi al portatore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1996;

Visto il decreto 31 ottobre 1996 del Ministero del tesoro recante: «Determinazione dei tagli dei buoni postali fruttiferi a termine della serie speciale "AF"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1996;

Visto il decreto 27 novembre 1996 del Ministero del tesoro recante: «Istituzione di una nuova serie ordinaria di buoni postali fruttiferi contraddistinta dalla lettera "S"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996;

Visto il provvedimento 15 aprile 1997 del Ministero delle poste e telecomunicazioni recante: «Modifiche alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997;

Ritenuta l'urgenza di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1997 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, ordinari non vincolati, nonché sul portafoglio elettronico è fissato come appresso:

a) 4,75% per cento lordo in ragione d'anno sui depositi effettuati o che si effettueranno nel territorio della Repubblica;

b) 5,50 per cento lordo in ragione d'anno sui depositi pervenuti o che perverranno per i libretti della serie speciale «italiani all'estero».

Art. 2.

Dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al 30 giugno 1997 è sospesa l'emissione di nuovi libretti di risparmio nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni.

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1997 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, è stabilito nella misura del 5,50 per cento lordo in ragione d'anno.

I depositi in questione sono fruttiferi di interesse fino al compimento del sesto anno dalla data di emissione dei libretti.

Art. 4.

Nel caso in cui i libretti vincolati vengano estinti prima che siano trascorsi tre anni, in luogo del saggio di interesse di cui al primo comma del precedente articolo, viene corrisposto il saggio di interesse vigente per i libretti ordinari non vincolati, diminuito di 50 centesimi.

Art. 5.

Sui libretti nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, emessi fino a tutto il 31 ottobre 1995, su quelli emessi dal 1° novembre 1995 fino al 31 ottobre 1996 e su quelli emessi dal 1° novembre 1996 fino al giorno antecedente quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il tasso di interesse rimane fissato nelle misure rispettivamente stabilite dai decreti ministeriali del 13 giugno 1986, del 13 ottobre 1995 e del 28 ottobre 1996.

Tutti i libretti vincolati emessi fino al giorno antecedente quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al pari dei nuovi, cessano di essere fruttiferi i interesse al compimento del sesto anno dalla data di emissione.

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1997, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «T», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, aventi i saggi di interesse lordi stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto.

Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dall'apposito bollo apposto a cura dell'ufficio P.T. e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, indicante la serie, le scadenze temporali ed i relativi tassi percentuali lordi di interesse.

Art. 7.

I buoni postali della nuova serie ordinaria contraddistinti con la lettera «T», e i buoni postali della precedente serie ordinaria «S» emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997 a favore di soggetti diversi da quelli previsti all'art. 2 e con le eccezioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, maturano interessi che saranno, per i primi venti anni, capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, primo comma, del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239.

Per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria «S» emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997 a favore dei soggetti previsti all'art. 2 e con le eccezioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, gli interessi saranno, per i primi venti anni di vita del titolo, capitalizzati annualmente al netto dell'imposta sostitutiva.

Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.

Art. 8.

Dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria contraddistinta con la lettera «S» di cui al decreto 27 novembre 1996 del Ministero del tesoro pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, non saranno più emessi dagli uffici P.T.

Art. 9.

A decorrere dal 1° luglio 1997, è istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine» contraddistinta con la lettera «AG», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Art. 10.

I buoni della nuova serie speciale «AG» avranno la durata di dodici anni o diciassette e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale un interesse lordo pari, rispettivamente; ad uno o due volte il capitale stesso; la serie e i termini di raddoppio e triplicazione del capitale, risultano dall'apposito bollo, fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, apposto a cura dell'ufficio P.T.

Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera «T», diminuiti di 50 centesimi.

Art. 11.

I buoni della nuova serie speciale «AG», verranno emessi esclusivamente nei tagli da lire 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.

Art. 12.

Dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i buoni postali fruttiferi della serie speciale «a termine» contraddistinta con la lettera «AF» di cui al decreto 28 ottobre 1996 del Ministero del tesoro pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 1996, non saranno più emessi dagli uffici P.T.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

*Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

**TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLA SERIE
ORDINARIA CONTRADDISTINTA DALLA LETTERA «T»**

	Saggio di interesse lordo
1° anno	4,75
2° anno	4,75
3° anno	4,75
4° anno	4,75
5° anno	4,75
6° anno	5,75
7° anno	5,75
8° anno	5,75
9° anno	5,75
10° anno	5,75
11° anno	6,75
12° anno	6,75
13° anno	6,75
14° anno	6,75
15° anno	6,75
16° anno	8,25
17° anno	8,25
18° anno	8,25
19° anno	8,25
20° anno	8,25

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Dal 21° anno 0,50

Dal 21° anno e fino al compimento del 30° anno solare successivo a quello di emissione del buono, viene corrisposto un interesse semplice.